

# CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI

## TASI 2014

### INFORMATIVA SULL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l'Imposta Unica Comunale (IUC) che comprende:

- l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale;
- il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinato a finanziare i servizi indivisibili assicurati dal Comune (gestione rete stradale, illuminazione pubblica, servizi assistenziali ecc...);
- la tassa sui rifiuti (TARI), diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, che sostituisce la TARES vigente per il solo anno 2013.

La disciplina della IUC, ivi compresa l'applicazione della TASI, è contenuta nella L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) integrata con il Regolamento comunale IUC approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 25/7/2014.

#### Quali soggetti interessa

La TASI è dovuta da chiunque possieda (a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi, superficie) o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo; in Comune di Cividale del Friuli le unità immobiliari assoggettabili alla TASI sono:

- le **abitazioni principali e relative pertinenze** (come definite ai fini IMU); in tale ipotesi l'obbligo di versamento TASI ricade interamente sul/i proprietario/i occupante/i;
- le **case coniugali e relative pertinenze** assegnate al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale;
- le **unità immobiliari e relative pertinenze** possedute dal personale appartenente alle **forze armate**;
- i **fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura**.

In caso di pluralità di possessori o di occupanti, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle **quote di possesso** di ciascun titolare del bene medesimo.

Nel caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal possessore, ad esempio fabbricato rurale strumentale concesso in locazione, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

- Il titolare di diritto reale (proprietà, uso, usufrutto, abitazione ecc.) versa la TASI nella misura del **90%**
- L'occupante versa la TASI nella misura del **10%**

ALIQUOTE DELIBERATE PER L'ANNO 2014	
FATTISPECIE	ALIQUOTA
<b>Abitazione principale di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e relative pertinenze</b>	<b>1,9 per mille</b>
<b>Abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze</b>	<b>1,00 per mille</b>
<b>Casa coniugale assegnata al coniuge di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e relative pertinenze</b> Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e relative pertinenze. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	<b>1,9 per mille</b>
<b>Forze armate e soggetti di cui all'art. 13, comma 2, lett. D) del D. L. 6/12/2011, n. 201 per immobili di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e relative pertinenze</b> Si tratta di un unico immobile, corredato delle relative pertinenze, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19/5/2000, n. 139, del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	<b>1,9 per mille</b>
<b>Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura</b>	<b>1,00 per mille</b>
<b>Anziani e disabili per immobili di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e relative pertinenze</b> Unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ed eventuali pertinenze. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	<b>0,00 per mille</b>
<b>Altri immobili non ricompresi nelle sopra individuate fattispecie</b>	<b>0,00 per mille</b>

**Che cosa si intende per abitazione principale e relative pertinenze**

Per **abitazione principale** si intende, come per l'IMU, l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.  
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le determinazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.  
Per **pertinenze** dell'abitazione principale s'intendono, come per l'IMU, esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7** nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

**Qual è la base imponibile**

La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU:  
**Fabbricati:**  
la base imponibile è determinata dalla **rendita catastale dell'immobile** (reperibile attraverso il sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)), **rivalutata del 5%** e moltiplicata per i seguenti **coefficienti moltiplicatori:**  
- **160** per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.  
- **140** per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5.  
- **80** per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5.  
- **65** per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5).  
- **55** per i fabbricati della categoria catastale C/1.  
**Immobili dichiarati inagibili o inabitabili**  
La base imponibile come sopra determinata è ridotta del 50 per cento per gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (vedasi art. 4.B del Regolamento comunale IUC).  
**Fabbricati storici**  
La base imponibile come sopra determinata è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. n. 42/2004.

**MODALITA' DI CALCOLO DELLA TASI**

Base Imponibile X Aliquota X Mesi di possesso/12 X Percentuale di possesso

Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, l'occupazione o la detenzione. Si computa per intero il mese nel quale il possesso, l'occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni.

**Termini di versamento**

Il versamento deve essere effettuato in due rate:  
**SCADENZA I RATA: 16/10/2014 (pari al 50% del dovuto)**  
**SCADENZA II RATA: 16/12/2014 (pari al 50% del dovuto)**  
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento in unica soluzione entro il 16/10/2014.

**Modalità di versamento**

Il pagamento deve avvenire mediante utilizzo del **MODELLO F24**.

**Importo minimo**

Il versamento non va effettuato se l'importo annuo complessivamente dovuto è inferiore a **€ 12,00**.

**COMPILAZIONE MODELLO F24**

Il modello F24 è disponibile presso qualsiasi sportello bancario e postale. E' inoltre possibile usufruire dei servizi previsti dall'Agenzia delle Entrate sul sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) (compilazione e stampa F24).

Il contribuente è tenuto a riportare con particolare attenzione:

- il codice fiscale;
- i dati anagrafici;
- il codice catastale del Comune di Cividale del Friuli:

PER **CIVIDALE DEL FRIULI** IL CODICE CATASTALE E' **C758**

- i codici tributo:

DESCRIZIONE	CODICE
Tasi - abitazione principale e relative pertinenze	<b>3958</b>
Tasi - fabbricati rurali ad uso strumentale	<b>3959</b>
Tasi - altri fabbricati	<b>3961</b>